

Federazione Gilda-Unams



SNADIR

Sintesi della normativa per la presentazione
della mobilità territoriale e professionale
dei docenti di religione
per l'anno scolastico 2009/2010

Sindacato Nazionale Autonomo Degli Insegnanti di Religione

SEGRETERIA NAZIONALE

Via Sacro Cuore, 87 – 97015 Modica (Rg) – Tel. 0932 762374 – Fax 0932 455328

Piazza Confienza, 3 – 00185 ROMA – Tel. 06 44341118 – Fax 06 49382795

<http://www.snadir.it>

e-mail: snadir@snadir.it

Sintesi della normativa per la presentazione della mobilità territoriale e professionale dei docenti di religione per l'anno scolastico 2009/2010

La mobilità dei docenti di religione di ruolo è regolata annualmente dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI). Per l'anno scolastico 2009/2010 il contratto è stato sottoscritto tra l'Amministrazione scolastica e le Organizzazioni sindacali il 12/02/2009. L'articolo del contratto nazionale integrativo che stabilisce la regolamentazione della mobilità dei docenti di religione di ruolo è l'art. 37 bis. L'Ordinanza ministeriale n.36 del 23 marzo 2009 disciplina le modalità della mobilità territoriale e professionale dei docenti di religione.

Agli Ordinari diocesani è riconosciuta la prerogativa di decidere in materia di mobilità, d'intesa con il Direttore Generale Regionale; ma tale prerogativa (come si è espresso il Consiglio di Stato con riferimento alle nomine degli insegnanti di religione) deve essere “... **esercitata secondo criteri di ragionevolezza e non di arbitrarietà, trattandosi di atti endoprocedimentali finalizzati all'emissione dell'atto di nomina o di revoca che resta di competenza dell'Autorità scolastica italiana**”. (Consiglio Stato, sez. VI, 16 novembre 2000, n. 6133). In pratica, l'intesa tra l'Ordinario diocesano e il Direttore Scolastico Regionale deve definire **le modalità di esercizio del diritto alla mobilità da parte del docente di religione**, non valutare la sussistenza o meno del diritto, che è invece esplicitamente affermata nell'art. 4 della legge 186/2003, nell'art.3 bis del CCNI 16 giugno 2008 e nell'art.37 bis del CCNI del 12/02/2009.

Nel merito del contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto il 12/02/2009, si indicano in sintesi le principali novità sulla mobilità che riguardano anche i docenti di religione.

- Possono partecipare a domanda alle operazioni di mobilità professionale (intersettoriale) - sia all'interno della propria diocesi che verso un'altra - i docenti che hanno superato il periodo di prova (*art. 3, comma 1 del CCNI 1202/2009; art. 1, comma 6 O.M. n.36 del 23 marzo 2009*).
- Possono partecipare a domanda alle operazioni di mobilità territoriale nella stessa Regione i docenti di religione con due anni di servizio di ruolo, compreso l'anno scolastico in corso (1°-2°-3° contingente) (*art. 1, comma 4 dell'O.M. n.36 del 23 marzo 2009*).
- Possono partecipare a domanda alle operazioni di mobilità territoriale nelle regioni diverse da quelle di appartenenza i docenti di religione con tre anni di servizio di ruolo, compreso l'anno scolastico in corso (1° e 2° contingente). (*art. 1, comma 5 dell'O.M. n.36 del 23 marzo 2009*).
- Le Operazioni di trasferimento e/o mobilità professionale si effettuano all'interno del **70% dell'organico di diritto** (posti di ruolo; incarichi annuali fino al 31 agosto), in particolare sulle cattedre o posti
 - ✓ Rimanenti dopo l'accantonamento di quelli spettanti per le eventuali assunzioni in ruolo;

**Sintesi della normativa per la presentazione della mobilità territoriale e professionale
dei docenti di religione per l'anno scolastico 2009/2010**

- ✓ effettivamente vacanti (es.: dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, ecc.) al 1° settembre dell'anno scolastico successivo (*art. 6, comma 1 del CCNI 12/02/2009*);
- ✓ “ex novo” sul 70% dell’organico di diritto di ciascun anno scolastico e sprovvisti di personale titolare (*art. 6, comma 2 del CCNI 12/02/2009*).
- ⇒ Mobilità terza fase (*art. 6, comma 4 del CCNI 12/02/2009*) ovvero mobilità territoriale interdiocesana o mobilità professionale fasi 1-2-3-4-5 (*comma 4 dell’art.37 bis del CCNI 12/02/2009*):
 - ✓ La ripartizione dei posti tra mobilità territoriale interdiocesana e mobilità professionale (intersettoriale) si effettua al 50%. Qualora il calcolo dia luogo ad un numero non intero, questo si arrotonda all’unità superiore a favore della mobilità territoriale interdiocesana (*Allegato C – terza fase – nota 1 del CCNI 12/02/2009*). Pertanto la quota del 50% assegnata alla mobilità territoriale può essere superata.
- ⇒ Precedenza assoluta per disabilità o gravi motivi di salute (*art. 7, comma 1, punto I del CCNI 12/02/2009*):
 - ✓ Personale scolastico docente ed educativo non vedente (*art. 3 legge 28 marzo 1991, n.120*)
 - ✓ Personale emodializzato (*art. 1 legge 270/1982*).
- ⇒ Precedenza legge 104/1992:
 - ✓ Nel caso in cui la/il lavoratrice/re che assiste il genitore con handicap grave (*art. 7, punto V del CCNI 12/02/2009*) sia l’unica/o figlia/o che convive con il genitore da assistere, questi, documentata la convivenza, ha diritto alla precedenza anche in presenza di altri fratelli e/o sorelle; in questo caso non è necessaria la dichiarazione da parte di questi ultimi di non poter effettuare l’assistenza al genitore disabile.
 - ✓ Per avere diritto alla precedenza per assistere i figli minorenni (cioè fino a 18 anni e non come lo scorso anno di età inferiore ai tre anni), non è necessario che la condizione di handicap sia a carattere permanente. Infatti le ASL rilasciano per i minorenni certificazioni temporanee (*art. 7, punto V del CCNI 12/02/2009*).
 - ✓ E’ fatto obbligo agli interessati di dichiarare entro il 15 giugno 2009 - data di scadenza delle domande di revoca - l’eventuale cessazione dell’attività di assistenza al familiare disabile e la conseguente perdita del diritto alla precedenza.

Il quadro normativo

Le norme di riferimento per le operazioni di mobilità territoriale e professionale sono costituite dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) del 12/02/2009, dall'Ordinanza ministeriale n.36 del 23 marzo 2009, dalla modulistica allegata, dalla legge 186/2003 e dal DPR 751/1985.

Tutte le norme e le sedi diocesane richiedibili sono reperibili nel sito dello Snadir (www.snadir.it) cliccare a sinistra su ***"Insegnanti di religione e Irc"*** e poi su ***"Mobilità IdR"***

Calendario delle operazioni

Le scadenze per le operazioni di mobilità sono le seguenti:

- Presentazione delle domande (*art. 2, comma 1 dell'O.M. n.36 del 23 marzo 2009*): **dal 30 marzo al 28 aprile 2009**
- Revoca delle domande (*art. 2, comma 3 dell'O.M. n.36 del 23 marzo 2009*):
entro **15 giugno 2009**
- Pubblicazione dei movimenti *art. 2, comma 2 dell'O.M. n. 36 del 23 marzo 2009*):
30 giugno 2009
- Intesa sulla sede di utilizzazione *art. 6, comma 6 dell'O.M. n. 36 del 23 marzo 2009*):
31 luglio 2009

Presentazione delle domande

- ✚ Le domande devono essere presentate all'Ufficio Scolastico Regionale della Regione di titolarità tramite il Dirigente dell'istituzione scolastica dove l'interessato presta servizio (*art. 3, comma 1 dell'OM n. 36 del 23 marzo 2009*).
- ✚ Qualora la diocesi ricada su più Regioni, la domanda deve essere presentata all'Ufficio scolastico regionale della Regione in cui ricade l'istituzione scolastica dove l'interessato presta servizio (*art. 3, comma 2 dell'OM n.36 del 23 marzo 2009*).
- ✚ Soltanto per la Val d'Aosta, qualora le domande di trasferimento o di passaggio riguardino altre Regioni, devono essere presentate all'U.S.R. per la Regione Piemonte.
- ✚ Nel caso in cui si intenda chiedere contemporaneamente sia trasferimento che passaggio, occorre presentare due domande: una di trasferimento (nello stesso ordine di scuola) e l'altra di passaggio (per un ordine di scuola diverso). Occorre precisare però nella domanda di passaggio a quale delle due si vuole

Sintesi della normativa per la presentazione della mobilità territoriale e professionale dei docenti di religione per l'anno scolastico 2009/2010

dare precedenza. La documentazione deve essere allegata soltanto ad una delle domande.

- ✚ I servizi devono essere validamente documentati o dichiarati mediante l'allegato D, rispettivamente della scuola dell'infanzia-primaria o della scuola secondaria di 1° e 2° grado; allegato F per la continuità di sede; le esigenze di famiglia ed i titoli valutabili devono essere invece certificati o dichiarati (*art. 4, comma 2 dell'OM n. 36 del 23 marzo 2009*).
- ✚ Devono essere dichiarati (o documentati) eventuali titoli di precedenza nonché - in caso di passaggio - il possesso dell'idoneità concorsuale relativa al ruolo richiesto (*art. 4 dell'OM n. 36 del 23 marzo 2009*).
- ✚ E' necessario allegare il riconoscimento dell'idoneità ecclesiastica nell'ordine e grado richiesto rilasciato dall'ordinario diocesano competente per territorio (*art. 3, comma 8 e art. 4, comma 2 dell'OM n. 36 del 23 marzo 2009*).
- ✚ Per la mobilità territoriale o professionale possono essere espresse fino ad un **massimo di 5 diocesi su due regioni** (compresa quella di appartenenza) (*art. 9, comma 5 dell'OM n. 36 del 23 marzo 2009*).
- ✚ Qualora una diocesi insista sul territorio di più regioni, l'insegnante deve precisare nella porzione del territorio diocesano corrispondente a quale regione intende chiedere il trasferimento. Ciascuna porzione è trattata come se fosse una distinta diocesi (*art. 9, comma 6 dell'OM n. 36 del 23 marzo 2009*).
- ✚ La scelta potrà avvenire per la diocesi e non per la sede; quest'ultima sarà oggetto di intesa tra Ordinario diocesano e Direttore generale dell'USR (*art. 9, comma 2 dell'OM n. 36 del 23 marzo 2009*).
- ✚ Se fossero state anticipate le operazioni di mobilità, sarebbe stato possibile a giugno/luglio tramite lo strumento dell'utilizzazione richiedere l'assegnazione ad una sede diversa.
- ✚ Le domande di mobilità territoriale e/o professionale devono essere presentate **unicamente mediante i moduli** predisposti appositamente dal Miur e riportati allegato all'Ordinanza ministeriale, **pena l'annullamento** (*art. 4, comma 1 dell'OM n. 36 del 23 marzo 2009*).
- ✚ La scadenza di presentazione delle domande è il **28 aprile 2009** (*art. 2, comma 1 dell'OM n. 36 del 23 marzo 2009*).

Mobilità territoriale

La mobilità territoriale riguarda i trasferimenti nelle scuole dello stesso settore formativo

- ✓ tra diocesi diverse nella stessa Regione
- ✓ tra diocesi di Regioni diverse

Sintesi della normativa per la presentazione della mobilità territoriale e professionale dei docenti di religione per l'anno scolastico 2009/2010

- ✎ La scelta potrà avvenire per la diocesi e non per la sede; quest'ultima sarà oggetto di intesa tra Ordinario diocesano e Direttore generale dell'USR (*art. 9, comma 2 dell'OM n. 36 del 23 marzo 2009*).

ATTENZIONE

L'utilizzazione su una sede diversa nella stessa diocesi per lo stesso settore formativo (es.: dalla sede A alla sede B nell'ambito della scuola secondaria di 1° e 2° grado; oppure dalla sede X alla sede Y nell'ambito della scuola primaria/infanzia) è regolata dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie (*art. 37 bis, comma 4 CCNI 12 febbraio 2009; art. 8, comma 1 dell'OM n. 36 del 23 marzo 2009*). In questo caso la domanda potrà essere presentata **nel mese di giugno prossimo**.

Possono presentare domanda di mobilità territoriale (trasferimenti) i docenti di religione di ruolo

- ✎ con **due anni di servizio di ruolo** (compreso l'anno scolastico in corso) per transitare nel contingente di diocesi diverse nella stessa regione (*art. 1, comma 4 dell'OM n. 36 del 23 marzo 2009*);
- ✎ con **tre anni di servizio di ruolo** (compreso l'anno scolastico in corso) per transitare nel contingente di diocesi diverse oltre che nella stessa regione anche nelle altre regioni (*art. 1, comma 5 dell'OM n. 36 del 23 marzo 2009*)

Potranno, pertanto, partecipare alle operazioni di trasferimento:

- ✓ sulla stessa regione i docenti di religione assunti in ruolo con il 1°-2° e 3° contingente;
- ✓ su altra regione i docenti di religione assunti in ruolo con il 1° e 2° contingente.

Alla domanda di trasferimento deve essere allegata la certificazione dell'idoneità rilasciata dall'Ordinario della diocesi di destinazione (*art. 3, comma 8 e art. 4, comma 2 dell'OM n. 36 del 23 marzo 2009*).

L'insegnante di religione assunto in ruolo nella scuola primaria/infanzia e utilizzato nella scuola dell'infanzia, in possesso soltanto del diploma di scuola magistrale, potrà partecipare ai trasferimenti per essere utilizzato nella scuola dell'infanzia.

Qualora, però, abbiano conseguito un titolo che lo abiliti ad insegnare nella scuola primaria e sia in possesso dell'idoneità per questo grado scolastico, potrà

Sintesi della normativa per la presentazione della mobilità territoriale e professionale dei docenti di religione per l'anno scolastico 2009/2010

partecipare alle operazioni di trasferimento per essere utilizzato nella scuola primaria oppure su posto misto infanzia/primaria (*art. 2, comma 7 dell'OM n. 36 del 23 marzo 2009*).

Documentazione da allegare

- dichiarazione dei servizi in carta semplice (secondo l'allegato D) oppure certificati di servizio
- certificazione della continuità didattica (secondo l'allegato F; *nel caso di esclusione della valutazione delle lettere C e D il modello F non deve essere presentato*)
- dichiarazione personale in carta semplice (ai sensi del DPR 445/2000) (oppure certificato di residenza e famiglia a nome del familiare) per attestare la residenza del familiare, il grado di parentela con esso, il numero dei figli e la loro età. (vedi modello allegato)
- in un'unica dichiarazione (ai sensi del DPR 445/2000) è possibile attestare, oltre alla situazione di cui al punto precedente, anche il possesso di altri titoli valutabili (idoneità ad altro concorso, specializzazioni, altri diplomi universitari, altre lauree, master, dottorato di ricerca, etc.)
- Le precedenze devono essere attestate con documentazione o con dichiarazione sostitutiva (ai sensi del DPR 445/2000)
- Soltanto le precedenze previste dalla legge 104/1992 devono essere attestate con specifica certificazione medica.

Mobilità professionale

L'utilizzazione

- ☞ **dalla scuola dell'infanzia alla primaria** (o viceversa)
- ☞ **e l'utilizzazione dalla scuola secondaria di 1° grado e quella di 2° grado** (o viceversa)

non è un passaggio di ruolo ed è pertanto regolata dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie (*art. 37 bis, comma 4 CCNI 12 febbraio 2009; art. 11, comma 3 dell'OM n. 36 del 23 marzo 2009*).

L'utilizzazione nella stessa diocesi per **DIVERSO settore formativo** - ottenuta nell'anno scolastico precedente a seguito di domanda di utilizzazione provvisoria ai sensi del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie - (*es.: dalla sede X nell'ambito della scuola primaria/infanzia alla sede B nell'ambito della scuola*

secondaria di 1° e 2° grado; oppure viceversa) richiede la presentazione della domanda di mobilità professionale (art. 37 bis, comma 4 CCNI 12 febbraio 2009; art. 8, comma 4 dell'OM n. 36 del 23 marzo 2009).

La **mobilità professionale** dei docenti di religione riguarda esclusivamente il **passaggio** al ruolo per l'insegnamento della religione in **diverso settore formativo**; non è permesso a tutt'oggi il passaggio ad altro insegnamento (art.4, comma 1 legge 186/2003; art.37 bis CCNI 12 febbraio 2009; art. 8, comma 4 dell'OM n. 36 del 23 marzo 2009). Il passaggio ad altro insegnamento o diversa utilizzazione nell'ambito del comparto scuola è consentito – avendone i requisiti – soltanto in caso di revoca dell'idoneità resa esecutiva (art.4, comma 3 legge 186/2003) e in caso di contrazione dei posti di insegnamento.

La mobilità professionale riguarda il passaggio di ruolo nell'insegnamento della religione **tra un settore formativo ed altro settore formativo**, per sedi

- ✓ nella stessa diocesi
- ✓ tra diocesi nella stessa Regione
- ✓ tra diocesi di Regioni diverse

Possono presentare domanda di mobilità professionale i docenti di religione di ruolo che

- ✓ abbiano superato l'anno di prova (art. 3, comma 1 del CCNI 20.12.2007)
- ✓ siano in possesso di specifica idoneità rilasciata dall'Ordinario diocesano per l'ordine e grado di scuola richiesto
- ✓ siano in possesso dell'idoneità concorsuale relativa al settore per cui chiedono il passaggio

Documentazione da allegare

- dichiarazione dei servizi in carta semplice (secondo l'allegato D) oppure certificati di servizio
- certificazione della continuità didattica (secondo l'allegato F; *nel caso di esclusione della valutazione delle lettere C e D il modello F non deve essere presentato*)
- dichiarazione personale in carta semplice (ai sensi del DPR 445/2000) per attestare il possesso di altri titoli valutabili (idoneità ad altro concorso, specializzazioni, altri diplomi universitari, altre lauree, master, dottorato di ricerca, etc.)

Sintesi della normativa per la presentazione della mobilità territoriale e professionale dei docenti di religione per l'anno scolastico 2009/2010

- Le precedenze devono essere attestate con documentazione o con dichiarazione sostitutiva (ai sensi del DPR 445/2000)

AVVERTENZE

Si consiglia di **verificare** prima della presentazione della domanda **eventuali novità** presenti nel nostro sito o di consultare le nostre sedi territoriali.

Tutta la documentazione relativa alla mobilità territoriale e professionale dei docenti di religione (**guide, modulistica, dichiarazioni**, ecc.) la trovate nel nostro sito

<http://www.snadir.it> cliccando a sinistra nella Sezione **"Insegnanti di religione e lrc"** e poi su **"Mobilità IdR"**.

Il link **"Mobilità del personale docente di religione per l'a.s. 2009/10"** contiene tutte le norme, modelli, guide e dichiarazioni utili per la presentazione delle domande. Qualora intervenissero successivamente significative variazioni a tale modulistica provvederemo a darvene notizia attraverso il nostro sito internet.

La specificazione accanto alla descrizione del file **"versgiornomeseanno"** indica che il file è stato aggiornato e contiene novità di rilievo. Ad esempio: i files **"Guida per la compilazione del modello TR1"** (file pdf; **Versione 18032009**) e **"Guida per la compilazione del modello TR2"** (file pdf; **Versione 21032009**) indicano rispettivamente che il primo file è stato aggiornato al 18 marzo 2009, mentre il secondo file è stato ripubblicato con novità il 21 marzo 2009.

© snadir 2009